

Società Italiana Tossicodipendenze (SITD)

STATUTO

ALLEGATO B
AL N° 21412 | 12481

Art. 1 DENOMINAZIONE.

La denominazione dell'Associazione è "Società Italiana Tossicodipendenze", abbreviato SITD.

Art. 2 SEDE.

L'Associazione ha una sede legale e una sede della segreteria organizzativa che potranno essere situate nello stesso luogo oppure in luoghi differenti. Il Consiglio Direttivo, ogni anno, su proposta del Presidente, può determinare il cambiamento del luogo della sede legale o della sede della segreteria organizzativa. Attualmente la sede legale e la sede della segreteria organizzativa sono in via Roma n. 22 a Cuneo.

Art. 3 SCOPI E FINALITA'.

L'Associazione è autonoma e indipendente non ha scopo di lucro, non esercita attività di profilo commerciale o imprenditoriale né ha alcuna partecipazione ad attività imprenditoriali o commerciali e si propone di promuovere e sviluppare una visione scientifica del problema dell'abuso di sostanze psicoattive, della tossicodipendenza e delle dipendenze comportamentali, finalizzata a migliorare l'approccio complessivo della società a tali problemi, in particolare attraverso la:

- a. Promozione di ricerche sperimentali e cliniche mono - e interdisciplinari atte ad approfondire le conoscenze sui meccanismi biologici e psichici che sono alla base delle alterazioni del comportamento indotte nell'uomo da ogni tipo di sostanze di abuso, alcool e tabacco inclusi e sulle condizioni di dipendenza comportamentale;
- b. Promozione di ricerche sperimentali e cliniche mono- e

H
Lip
Olivetti

- interdisciplinari atte a valutare i danni somatici, psichici e sociali da sostanze di abuso e delle condizioni di dipendenza comportamentale;
- c. Promozione di ricerche sperimentali, epidemiologiche, pre-cliniche e cliniche mono- e interdisciplinari atte a individuare e accertare l'obiettivo efficacia di qualsivoglia trattamento farmacologico, psicologico, comportamentale e sociale capace di interferire sullo stato di dipendenza;
 - d. Promozione di ricerche sociali e giuridiche nel campo dell'abuso di sostanze e sulle dipendenze comportamentali;
 - e. La promozione di iniziative di informazione basate sull'evidenza scientifica rivolte all'opinione pubblica o a parti di essa e di una più adeguata formazione professionale degli operatori nel campo dell'abuso di sostanze, delle tossicodipendenze e delle dipendenze comportamentali attraverso:
 - a. la creazione di una rivista scientifica a respiro internazionale;
 - b. la ricerca di contatti e scambi culturali con istituzioni analoghe presenti in altre nazioni;
 - c. la organizzazione di simposi e corsi di aggiornamento per operatori del settore, sia a carattere regionale che nazionale;
 - d. la promozione di iniziative di comunicazione in varie forme (editoriali, eventi, ecc.) per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'uso di sostanze psicoattive e sui comportamenti di Dipendenza.
 - f. Promozione di una presa di contatto con le istituzioni nazionali e regionali di carattere politico-legislativo.
 - g. L'Associazione provvede alle attività statutarie anche con l'apporto a titolo di volontariato degli associati. Potrà inoltre avvalersi di collaboratori esterni, singoli od aziende e/o liberi professionisti.

Handwritten signature and initials:
A.
A. H. 2
A. H. 2

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti si dichiarano autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione, inoltre, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art.4 IL PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. Dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione
- b. Dai fondi derivanti da eccedenze di bilancio
- c. Da donazioni, legati, lasciti.

Art.5 I PROVENTI.

I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a. Dalle quote associative
- b. Dai redditi dei beni patrimoniali
- c. Dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni
- d. Dalle erogazioni o donazioni da soci, enti commerciali e non o aziende
- e. Dai corrispettivi e utili per attività sociali
- f. Utile derivante dalle attività di organizzazione di manifestazioni anche organizzate da terzi e/o alle quali essa partecipa.
- g. Ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale purché derivata da attività non incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Art. 6 COMPONENTI L'ASSOCIAZIONE.

Tipologia dei Soci.

La Associazione ha 4 (quattro) tipi di Socio: Ordinario, Onorario, Cultore e Sostenitore.

La qualità di socio si intende a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di approvare e ratificare almeno due volte all'anno le richieste di iscrizione alla Società.


- a. Soci Ordinari. Studiosi di qualsivoglia disciplina che hanno condotto studi significativi nel campo dell'abuso di sostanze, delle tossicodipendenze e delle dipendenze comportamentali, e operatori direttamente impegnati nell'assistenza a soggetti dipendenti da sostanze o comportamentali, possono diventare Socio Ordinario. La domanda di ammissione, alla quale dovrà essere allegato un curriculum vitae viene inoltrata direttamente al Segretario Esecutivo della Società, secondo le modalità stabilite dal Consiglio. I Soci Ordinari possono ricoprire cariche nella Società pur tenendo conto delle anzianità necessarie per le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo previste nei relativi articoli del presente statuto.
- b. Soci Onorari. Il Consiglio può proporre come Soci Onorari ricercatori ed operatori che abbiano dato rilevanti contributi alle ricerche e al lavoro nel campo delle tossicodipendenze e delle dipendenze comportamentali. Possono inoltre divenire Soci Onorari personalità della cultura o della società civile che con la loro opera hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione o dei valori da essa promossi. Possono inoltre essere soci onorari personalità di vario profilo di particolare prestigio. Le nomine sono sottoposte




all'approvazione del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in assemblea e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. I soci Onorari sono costituiti in un Comitato d'Onore. Il Presidente della società al termine del suo mandato assume la carica di socio onorario.

- c. Soci Cultori. Ricercatori che svolgono programmi di studio nel campo delle Neuroscienze, della farmacologia, della psichiatria, della psicologia, dell'epidemiologia, e delle scienze sociali come studenti o con borse di studio o donazioni possono diventare Soci Cultori. La domanda di ammissione, accompagnata da una presentazione scritta di 2 (due) Soci Ordinari, deve essere inoltrata direttamente al Segretario Esecutivo della Società, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci Cultori possono diventare Soci Ordinari seguendo le stesse procedure riportate al punto a). I Soci Cultori hanno tutti i diritti e doveri dei Soci Ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
- d. Soci Sostenitori individuali o collettivi. Singoli individui che condividono le finalità dell'associazione possono diventare *Soci Sostenitori Individuali*. Possono diventare *Soci Sostenitori Collettivi* associazioni culturali, enti pubblici, aziende, società di servizi, e simili che condividono le finalità dell'associazione. I Soci Sostenitori Collettivi nel corso delle votazioni associative hanno valore di un voto. I Soci Sostenitori hanno tutti i diritti e i doveri dei Soci Ordinari. L'importo della quota associativa dei Soci Sostenitori vengono definite dal Consiglio Direttivo.

E', dunque, prevista l'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto nei punti precedenti, appartenenti a dette categorie professionali o al settore specialistico o disciplina



specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la SITD rappresenta.

Art. 7 QUOTE ASSOCIATIVE.

Ad eccezione dei soci Onorari e dei Soci Cultori, gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo. Le quote annuali di associazione vanno versate entro il mese di giugno di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili o cedibili ad altri soci.


Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno il diritto di essere eletti negli organi dell'associazione, ad eccezione delle limitazioni previste per il Consiglio Direttivo e per il Presidente. Tutti gli associati hanno il dovere di impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 9 REGISTRO DEGLI ASSOCIATI. CESSAZIONE.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario Esecutivo. Tale qualità, oltre che per recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a. Mancato pagamento della quota associativa;
- b. Violazione delle norme etiche o statutarie;
- c. Interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa;



d. Condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento interno per i casi contemplati in questo articolo deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato oggetto del provvedimento di esclusione ha il diritto di ricorso al collegio sindacale.


Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'associazione:

- a. L'Assemblea degli associati
- b. Il Consiglio direttivo
- c. Il Presidente
- d. Il Segretario Esecutivo
- e. Il Tesoriere
- f. Il Comitato scientifico
- g. Il Collegio Sindacale
- h. Il Consiglio dei Presidenti delle Sezioni Regionali

Gli Organi direttivi e i Legali Rappresentanti dell'associazione operano in modo autonomo e indipendente e non possono svolgere attività imprenditoriali e commerciali o detenere partecipazioni ad esse relative.

Tutti i soci che intendano candidarsi negli organi direttivi dell'associazione sono tenuti ad una dichiarazione, anche in forma autocertificativa, intesa a rilevare eventuali conflitti di interesse che possano a qualsiasi titolo condizionare direttamente o indirettamente il proprio operato nel ruolo per il quale ci si intende candidare. La dichiarazione viene rilasciata per il periodo antecedente di due anni l'incarico. La condizione di eventuale conflitto di interesse viene rilevata dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il Socio potrà comunque presentare ricorso al Collegio

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, and the second is a shorter, more stylized signature.

Sindacale che si pronuncia in merito, potendo confermare o respingere il ricorso.

Del pari qualora si manifestino successivamente all'elezione motivi di incompatibilità del Socio con le finalità statutarie e/o con i regolamenti dell'Associazione, il Socio deve darne notizia in forma scritta entro 30 (trenta) giorni all'Ufficio di Presidenza che, sentito il Consiglio Direttivo, può revocare l'iscrizione. Il Socio potrà comunque presentare ricorso al Collegio Sindacale che si pronuncia in merito, potendo confermare o respingere il ricorso.

Il Presidente, quale Legale Rappresentante dell'Associazione, gli Amministratori e i componenti del Consiglio Direttivo non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell'Associazione.

E' esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

Art. 11 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

L'Associazione garantisce la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso l'Assemblea dei Soci.

- a. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, rappresenta l'universalità degli associati stessi, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di sei deleghe datate e firmate dal socio delegante.
- b. L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e quando occorra per la nomina dei

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, and the second is a shorter signature, possibly initials.

consiglieri e del collegio sindacale. L'Assemblea degli associati deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

- c. Gli associati sono convocati per l'Assemblea a mezzo avviso affisso in bacheca presso la sede della società o altra sede esterna, di cui verrà data informazione ai soci tramite lettera, o telefax, o posta elettronica recanti ora, luogo e ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione reccherà anche la data della seconda convocazione.
- d. Ogni socio ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è assunta validamente a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Anche per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, sarà sufficiente in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
- e. L'assemblea è presieduta dal Presidente (od in caso di suo impedimento dal Segretario esecutivo), assistito da un associato eletto dall'assemblea in funzione di verbalizzatore. Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Esecutivo.
- f. Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'Anna', and the second is a shorter signature, possibly 'P. P. C. C.'.


alzata di mano, oppure, se richiesto da almeno il 20% dei presenti, a scrutinio segreto.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, oltre al Presidente nominato ai sensi del successivo articolo 13 e ai Consiglieri Onorari designati ai sensi del comma 6 del presente articolo. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo nazionale i soci ordinari. In particolare il Consiglio Direttivo potrà essere costituito da un numero massimo di quattro soci con anzianità associativa inferiore ai tre anni consecutivi, sempre che vi sia nella base associativa un numero di candidati compatibile. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.


Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, tra cui:

- a. assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b. convocare le Assemblee;
- c. deliberare l'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d. nominare i componenti del Comitato scientifico;
- e. nominare Segretario Esecutivo e Tesoriere;
- f. approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere;
- g. emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione
- h. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- i. stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;



- j. sottoporre all'Assemblea proposte, segnalazioni, mozioni, modifiche di statuto;
- k. determinare, su proposta del Presidente, il luogo della sede legale e della segreteria organizzativa;
- l. elaborare e rendere esecutivi i regolamenti previsti o ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività associative delle Sezioni Regionali.;
- m. deliberare su ogni questione inerente la vita associativa. In particolare il Consiglio Direttivo con voto di maggioranza e voto favorevole del Presidente può deliberare l'affiliazione della SITD ad organismi nazionali od internazionali con finalità corrispondenti alla propria.
- n. Su proposta anche di un solo singolo Consigliere, il Direttivo Nazionale, con delibera a voto di maggioranza relativa, può designare un Presidente Onorario per particolari meriti scientifici o associativi. Può esserne designato soltanto uno e la carica non ha scadenza, e non dà obbligo di sottoscrizione della quota associativa. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con le stesse modalità dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Segretario Esecutivo o da altro delegato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate per iscritto a cura del Segretario Esecutivo. Il verbale viene proposto dal Presidente all'approvazione del Consiglio Direttivo per via epistolare o alla prima riunione successiva del Consiglio stesso. Il verbale approvato viene firmato dal Presidente, dal Segretario Esecutivo e da un Consigliere e custodito a cura del Segretario. Le deliberazioni del Consiglio



vengono redatte per iscritto, con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Esecutivo.


La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio è obbligatoria, quattro assenze ingiustificate consecutive sono considerate motivo di decadenza dalla carica di Consigliere. E' consentita la partecipazione mediante tele-conferenza o altre modalità di collegamento a distanza. Ai fini della validità delle deliberazioni è valido il voto espresso dal consigliere presente mediante collegamento a distanza.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica il consigliere viene sostituito attingendo alla lista dei non eletti, conservata a cura del Segretario Esecutivo.

I Past President della società partecipano al Consiglio Direttivo con finalità consultive e senza diritto di voto, con il titolo di Consiglieri Onorari. I consiglieri Onorari non hanno scadenza nel tempo e decadono dall'incarico per rinuncia o per le condizioni previste dall'art. 9 ad eccezione del comma a). L'assenza ripetuta del Consigliere Onorario alle riunioni del Consiglio Direttivo non è condizione per la sua decadenza da tale ruolo.

Art. 13 IL PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea, da una rosa di tre (3) candidati indicati dai soci aventi diritto attraverso una pre-consultazione, o elezioni primarie, le cui modalità organizzative vanno definite dal Consiglio Direttivo. Possono essere eletti alla carica di Presidente i soci ordinari iscritti da almeno tre anni consecutivi, se presente tra gli associati. Il Presidente dura in carica 3 anni e non può essere eletto più di due volte consecutivamente. Presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico della Società, ed è responsabile dell'applicazione delle direttive dell'Assemblea, delle



deliberazioni del Consiglio. Propone al Direttivo Nazionale il luogo nel quale sono collocate le sedi dell'Associazione. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte, fino alla fine dell'impedimento o alla elezione di un nuovo Presidente, dal Segretario Esecutivo.

Art. 14 IL SEGRETARIO ESECUTIVO.

Il Segretario Esecutivo viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Egli coadiuva il Presidente nella esecuzione delle funzioni della Società e partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Egli dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato. In caso di impedimento del Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 15 IL TESORIERE.

Il Tesoriere è responsabile della conduzione economica della Società, nonché delegato a gestire il conto di credito della Società stessa; predispone per l'approvazione i bilanci preventivo e consuntivo. Il Tesoriere viene scelto tra i Consiglieri e nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 16 IL COMITATO SCIENTIFICO.

È presieduto da un Coordinatore designato dal Direttivo Nazionale ed è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 21 membri nominati per tre anni dal Consiglio Direttivo. I suoi membri sono scelti tra personalità scientifiche ed esperti del settore di interesse della società. Il Comitato Scientifico esprime le seguenti funzioni:

- a. esprime pareri sul programma di attività della SITD;
- b. elabora sue proposte per lo sviluppo di tale attività;
- c. fornisce indicazioni in merito alla diffusione dei risultati dell'attività;
- d. si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
- e. è chiamato alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte riguardanti aspetti scientifici e della produzione tecnico scientifica. Tali



attività saranno svolte secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 17 COLLEGIO SINDACALE.

E' composto da un Presidente, tre membri effettivi e tre membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche tra persone non associate. La carica è incompatibile con quella di Consigliere, dura tre anni ed è rinnovabile per più di due volte consecutive.

Ad esso spetta il compito di:

- a. controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- b. vigilare sull'osservanza delle norme statutarie;
- c. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi, e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.


I Sindaci partecipano all'Assemblea che approva il bilancio ed hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI.

I Presidenti delle Sezioni Regionali formano un Consiglio dei Presidenti che su particolari temi affianca in forma consultiva il Consiglio Direttivo Nazionale e partecipa in forma consultiva alle sue riunioni.

Art. 19 BILANCI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data di convocazione, bilancio e programma verranno



depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

I bilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Associazione.

Art. 20 AVANZI DI GESTIONE.

E' esclusa la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Tutte le cariche e le funzioni associative sono gratuite; sono ammessi rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento di funzioni associative autorizzate dal Presidente.

Art. 21 SEZIONI REGIONALI.

Ogni Regione Italiana o raggruppamento di due-tre regioni può costituirsi in Sezione Regionale o Interregionale. Gli iscritti alla SITD che sono residenti in regioni dove è costituita una sezione regionale o interregionale fanno parte di diritto, senza necessità di alcuna integrazione o richiesta, della Sezione Regionale.

Istituti e Cariche:

- a. **Presidente.** E' il rappresentante della sezione. Viene eletto a maggioranza dalla Assemblea dei Soci e resta in carica 3 anni. Può essere rieletto non più di due volte consecutive. Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
- b. **Segretario.** Viene nominato dal Presidente e resta in carica per tre anni e svolge anche le funzioni di Tesoriere per i rapporti con la SITD Nazionale. Può essere nominato più volte.
- c. **Comitato Direttivo.** E' composto da un massimo di nove membri eletti a maggioranza dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. Organizza manifestazioni scientifiche e culturali con la collaborazione del



Presidente Nazionale.

- d. *Assemblea della Sezione Regionale.* E' formata da tutti i soci iscritti alla SITD e residenti nel territorio di competenza della Sezione Regionale. Viene riunita dal Presidente almeno una volta l'anno. La riunione è valida se è presente la metà dei soci. In seconda convocazione, un'ora dopo la prima, l'Assemblea è comunque valida e delibera a maggioranza. Elege il Presidente e il Comitato Direttivo. Approva i programmi scientifici e culturale della Sezione.
- e. Il Comitato Direttivo Regionale può nominare un Comitato Scientifico della Sezione con un numero massimo di nove membri.


Qualora la complessità delle attività delle sezioni regionali lo richieda, il Consiglio Direttivo nazionale elaborerà e renderà esecutivo un regolamento che articoli ulteriormente gli aspetti organizzativi e funzionali delle sezioni stesse. Tale regolamento non potrà essere in contrasto con quanto previsto dal presente statuto.

Art. 22 SOCIETA' AFFILIATE- ADESIONE AD ALTRI ORGANISAMI ASSOCIATIVI

Possono essere affiliate alla SITD società specifiche (professionali e/o a tema) con proprio statuto coerente nelle finalità con quello della SITD. L'affiliazione avviene con l'accoglimento della richiesta di affiliazione della società, che viene ratificata con delibera favorevole a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo SITD. Il presidente della società affiliata partecipa di diritto al Consiglio dei Presidenti delle Sezioni Regionali. I membri della Società affiliata diventano soci ordinari della SITD. L'Associazione può aderire ad altre organismi nazionali od internazionali.

Art. 23 INCARICHI, GRUPPI DI LAVORO E SEZIONI SPECIALI

Il Consiglio può nominare singoli o gruppi di Soci per l'attuazione di speciali programmi definendo le loro funzioni. Il Consiglio può istituire



gruppi sovraregionali di lavoro, allo scopo di organizzare soci interessati ad approfondire particolari tematiche. Il Presidente, sentito il parere del gruppo e del Consiglio Direttivo, nomina il coordinatore, che riferisce al Consiglio almeno una volta all'anno sulle attività del gruppo.

Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni nazionali speciali, di durata non limitata, per argomenti o tematiche di rilevante interesse. Le sezioni devono prevedere un Presidente e un Consiglio. Qualora la complessità organizzativa dei gruppi di lavoro o delle sezioni richiedesse una più articolata normazione, il Consiglio Direttivo provvederà ad elaborare e rendere esecutivo un apposito regolamento.

Art.24 ATTIVITA' SCIENTIFICA.

È fatto obbligo per la SITD di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione, aggiornato costantemente.

Art.25 RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Art. 26 SCIoglimento.

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'Autorità Competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Anna H. H. H.

